

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 7 FEBBRAIO 2023, N.
2084/2023 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA BIS
NEL GIUDIZIO ISCRITTO R.G. N. 935/2023.**

Io sottoscritto Avv. Luigi M. Angeletti (c.f. NGLLMC78C11L219A; fax: 011.531321; pec: luigimieczyslawangeletti@pec.ordineavvocatorino.it), in qualità di difensore del **COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Prof.ssa Nadia Brunetto, con sede in Perosa Argentina (TO), Piazza Europa n. 3 (c.f. 85002730019 - P.Iva 05230170010), giusta delibera G.C. n. 144 del 21.12.2022, in base all'ordinanza n. 2084 del 7 febbraio 2023, resa dalla Sezione Terza Bis del T.A.R. Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub* R.G. n. 935/2023, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISA CHE

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

L'Autorità adita è il **T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza Bis**.

Il ricorso è stato incardinato all'**R.G. n. 935/2023**.

2. Indicazione del nome della ricorrente e dell'Amministrazione intimata:

- Nome del ricorrente:

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, Prof.ssa Nadia Brunetto, con sede in Perosa Argentina (TO), Piazza Europa n. 3 (c.f. 85002730019 - P.Iva 05230170010), giusta delibera G.C. n. 144 del 21.12.2022.

- Amministrazioni intimata:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*;

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UNITA' DI MISSIONE PNRR, in persona del Ministro *pro tempore*;

- COMUNE DI PANCALIERI, in persona del Sindaco *pro tempore*;

COMUNE DI BERNEZZO, in persona del Sindaco *pro tempore*;
COMUNE DI VILLAR PEROSA, in persona del Sindaco *pro tempore*;
COMUNE DI BAVENO, in persona del Sindaco *pro tempore*;
COMUNE DI BALANGERO, in persona del Sindaco *pro tempore*;
COMUNE DI DRONERO, in persona del Sindaco *pro tempore*.

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso.

- Con il **ricorso introduttivo** sono stati impugnati i seguenti atti:
- il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione R.0000085.15-11-2022 del 15.11.2022, non ancora pubblicato sul sito del MIUR, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive (Allegato 1 e Allegato 2) relative all'avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021, per l'attuazione della missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” del PNRR, finanziato dall'Unione Europea, nella parte in cui non prevede l'ammissione del Comune di Perosa Argentina;
- la graduatoria di cui Allegato 1 “Messa in sicurezza” ed in particolare all'Allegato 22 del testo medesimo, nella parte in cui il Comune di Perosa Argentina è risultato non ammesso al finanziamento del progetto presentato (CUP F33D22000070006);
- il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione R.0000045.04-08-2022 del 4.8.2022, pubblicato sul sito del MIUR nella sezione “Atti e Normativa” in data 9 novembre 2022, di approvazione delle graduatorie di cui agli Allegati 1 e 2 al medesimo provvedimento, per l'attuazione della missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” del PNRR, finanziato dall'Unione Europea, nella parte in cui non prevede l'ammissione del Comune di Perosa Argentina ed in particolare la graduatoria di cui all'Allegato 21 facente parte dell'Allegato 1 “Messa in sicurezza” del predetto decreto nella parte in cui il Comune di Perosa Argentina è risultato non ammesso al finanziamento del progetto presentato (CUP F33D22000070006);
- e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quelli impugnati.
- L'unico ed articolato motivo su cui si fonda il ricorso è di seguito sintetizzato:
Il giudizio verte sull'esclusione del Comune di Perosa Argentina dal finanziamento previsto dall'Avviso pubblico “A00DGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048040.02-12-2021” datato 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di

palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI DALL'AVVISO PUBBLICO – ART. 9 CO. 1 LETT. A). ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI ED IN PARTICOLARE: AMBIGUITÀ DELLA FORMULAZIONE DELLA SCHEDA RIASSUNTIVA IN ORDINE AI REQUISITI RICHIESTI CIRCA LA PRESENZA E/O ASSENZA DI “PALESTRA” OVVERO “AREA SPORTIVA ALL'APERTO”. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. INSUFFICIENZA DELL'ISTRUTTORIA. CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'ATTO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

1. L'esclusione del Comune dal finanziamento oggetto dell'Avviso pubblico *de quo* si appalesa illegittima per l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) dell'Avviso medesimo, nonché per l'errata attribuzione del punteggio al progetto presentato, derivante dall'ambigua ed equivoca formulazione delle schede riassuntive di trasmissione delle candidature, per le ragioni di cui *infra*.

2. L'art. 9 rubricato “*Criteri di valutazione*” così recita: “1. *La valutazione delle candidature ai fini dell'assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:*

a) assenza o presenza di palestra scolastica o aree sportive all'aperto per le istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):

- assenza di palestra scolastica: 25 punti

- assenza aree sportive all'aperto: 10 punti;

- presenza: 0 punti”.

3. Al Comune è stato assegnato il punteggio di 20 punti, contro i 30 punti necessari per l'ammissione al finanziamento.

La differenza di punteggio (10 punti) per accedere al finanziamento è connessa al mancato riconoscimento dei relativi 10 punti previsti dall'art. 9 cit. “*per l'assenza di aree sportive all'aperto*”, non riconosciuti dall'Amministrazione sulla base di tale motivazione: “... *codesto Ente ha dichiarato espressamente che “nell'edificio che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra scolastica o aree sportive all'aperto” barrando la casella “SI”. Sulla base delle dichiarazioni espressamente rese da codesto Ente all'interno del format di candidatura è stato attribuito automaticamente il punteggio in base a quanto previsto nell'avviso pubblico...”.*

4. La valutazione del Ministero si appalesa erronea, in quanto il Comune non poteva fornire altra e diversa indicazione, stante l'unica voce prevista nel format della scheda riassuntiva di inoltro

delle candidature, unico documento che l'Amministrazione riferisce di avere valutato per l'attribuzione dei punteggi.

5. Tale scheda riassuntiva contenuta nel format, infatti, risulta di difficile ed equivoca compilazione ed impedisce all'Ente candidato di poter indicare correttamente i dati richiesti, corrispondenti al progetto presentato.

La scheda predetta riporta la seguente dicitura: "NELL'EDIFICIO CHE SI STA CANDIDANDO CI SONO SPAZI ADIBITI A PALESTRA SCOLASTICA O AREE SPORTIVE ALL'APERTO?".

6. Pertanto, mentre nella scheda-progetto era prevista la duplice possibilità di indicare l'esistenza di "palestra" ovvero di "aree sportive all'aperto", stante il contenuto dell'art. 9 cit. dell'avviso ed il relativo punteggio ivi previsto, nella scheda riassuntiva di inoltro delle candidature (unico documento valutato dal Ministero, di carattere, pertanto, preminente) tale dicotomia non compare più, ma la stessa viene inglobata in un'unica dicitura "NELL'EDIFICIO CHE SI STA CANDIDANDO CI SONO SPAZI ADIBITI A PALESTRA SCOLASTICA O AREE SPORTIVE ALL'APERTO?", non permettendo pertanto ai candidati una chiara indicazione nell'ipotesi in cui si abbia la palestra scolastica ma non anche l'area sportiva all'aperto (come nella fattispecie *de qua*).

7. Nel caso in esame, il Comune ha presentato un progetto denominato "*riqualificazione funzionale ed abbattimento delle barriere architettoniche della palestra della scuola secondaria di I grado "C. Gouthier"*". Il progetto ha ad oggetto esclusivamente la predetta palestra, come si evince chiaramente dalla stessa descrizione ivi contenuta. L'opera ha ad oggetto il miglioramento della funzionalità interna dell'edificio palestra esistente e delle caratteristiche qualitative in ambito impiantistico, energetico, al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche nonché eventualmente anche di associazioni sportive esterne, con particolare attenzione all'accessibilità da parte dei disabili, con eliminazione delle barriere architettoniche. Vengono previsti altresì interventi di adeguamento sismico (pag. 3 della scheda progetto tecnico – doc. 7). Nella scheda progetto allegata alla domanda, sopra riportata, il Comune ha chiaramente indicato l'assenza di aree per lo sport all'aperto. Infatti, la struttura scolastica è dotata unicamente all'esterno di un'area pertinenziale cortilizia di modeste dimensioni, adiacente alla centrale termica, come si evince dalla planimetria catastale allegata (doc. 11).

Pertanto, la scheda progetto reca espressamente la voce "NO" alla presenza di tali aree.

In sede di compilazione della scheda riassuntiva, non essendo più presente la duplice voce di "palestra" e "aree sportive all'aperto", il Comune ha indicato la voce "SI" riferita chiaramente alla palestra, stante la natura del progetto presentato e le precedenti dichiarazioni rese nella scheda-

progetto circa l'assenza di aree per lo sport all'aperto, non potendo inserire ulteriori o diverse precisazioni. Ha ritenuto di non barrare la voce "NO", ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di cui all'Avviso pubblico, per non rendere una dichiarazione mendace, essendo dotato di palestra ed avendo presentato un progetto relativo proprio alla riqualificazione di tale spazio.

8. In maniera del tutto fuorviante ed equivoca il format ha escluso la possibilità di un'indicazione precisa dei predetti elementi (palestra o aree sportive all'aperto) con conseguente illegittima assegnazione dei relativi punteggi (art. 9 co. 1, lett. a) e segnatamente: - assenza di palestra scolastica: 25 punti; - assenza aree sportive all'aperto: 10 punti; - presenza: 0 punti.

9. È fuor di dubbio, quindi, che l'esclusione di un piccolo Comune (con residenti in n. di 3.171 al 01.01.2019) da una procedura di finanziamento, di così vitale importanza, per questioni di carattere puramente formale determina un forte scostamento del provvedimento amministrativo rispetto al fine per cui la legge attribuisce il potere esercitato.

10. La combinazione del principio di proporzionalità con quello di leale collaborazione determinano che l'esclusione dalla procedura per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire eccezione e non regola. Di conseguenza, anche con riferimento ai procedimenti per l'erogazione di finanziamenti e contributi pubblici, resta la necessità per la Pubblica Amministrazione di superare irregolarità meramente formali della documentazione presentata, per valutare invece la sussistenza sul piano sostanziale dei requisiti di partecipazione richiesti dall'avviso pubblico.

11. L'esclusione dettata per motivi esclusivi di "forma" del sistema informatico e di cattiva redazione delle voci della scheda riassuntiva, contrastante con lo stesso art. 9 co. 1 lett. a) cit. disciplinante i criteri di valutazione ed assegnazione dei punteggi, posta a fondamento della valutazione stessa, si appalesa oltre modo lesiva, in quanto non imputabile ad una negligenza del Comune ma ad un errore dell'Amministrazione stessa nella redazione degli allegati oggetto di punteggio.

Alla luce delle predette argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

la declaratoria:

- dell'illegittimità del punteggio assegnato al Comune di Perosa Argentina di cui alla graduatoria prevista nell'Allegato 22 facente parte dell'Allegato 1 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione R.0000085.15-11-2022 del 15.11.2022;
- dell'illegittimità della non ammissione del progetto (CUP F33D22000070006) presentato dal Comune di Perosa Argentina;

e la conseguente **condanna** del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in accoglimento del ricorso:

- alla rivalutazione del progetto (CUP F33D22000070006) presentato dal Comune di Perosa Argentina ed all'ammissione del medesimo al finanziamento previsto dalla procedura di cui all'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” del PNRR, finanziato dall'Unione Europea.

4. Con riferimento all'indicazione dei controinteressati, questi sono indicati come i **Comuni ammessi al contributo di cui trattasi**, come da elenco allegato al presente Avviso.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito **consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it**, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo [mediante in particolare l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. 935/2023) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “TAR Lazio - Roma” della sezione “TAR”).

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza n. 2084/2023, resa nel ricorso R.G. 935/2023, pubblicata dal T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, in data 7 febbraio 2023 e comunicata nella medesima data.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza di autorizzazione – così come consegnati da parte ricorrente – in calce al quale dovrà essere inserito l'Avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 2084/2023, R.G. 935/2023, pubblicata dal T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, in data 7 febbraio 2023 e comunicata nella medesima data;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione non dovrà rimuovere dal proprio sito nonché dalla pagina istituzionale dedicata all'avviso pubblico in questione (pnrr.istruzione.it/avviso/...), sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in

particolare, il ricorso, l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d) il Ministero dell'Istruzione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibili in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) il Ministero dell'Istruzione dovrà curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

COMUNICA INFINE CHE

Al presente Avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 2084/2023 emessa dal T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza Bis, in data 7 febbraio 2023 e l'elenco dei controinteressati.

Torino, lì 23 febbraio 2023

Avv. Luigi M. Angeletti